

Domanda telematica per la pensione di chi svolge "attività gravose"

Entra in vigore il prossimo 27 giugno il decreto ministeriale che traccia l'iter di presentazione delle domande

/ Luca MAMONE

Con il DM [18 aprile 2018](#) (pubblicato in G.U. il 12 giugno scorso) il Ministero del Lavoro ha definito la procedura di presentazione della domanda di pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che svolgono le c.d. "attività gravose", destinatari di specifiche previsioni disposte dall'[art. 1](#), commi 147 e 148 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

In sintesi, si tratta dei lavoratori dipendenti indicati dal citato comma 148, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e **pesanti** ex [art. 1](#) commi 1 lett. a), b), c) e d) del DLgs. 21 aprile 2011 n. 67 (lavori in galleria, cave o miniere, in cassoni ad aria compressa, lavori svolti da palombari, lavori ad alte temperature, lavori usuranti c.d. "a catena", lavori notturni, eccetera), nonché coloro che svolgono le attività di cui all'Allegato B della legge di bilancio 2018 (operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, di conciatori di pelli, di facchini, di operai agricoli, di pescatori, di lavoratori del settore siderurgico, eccetera). Per i predetti soggetti, ai fini dell'agevolazione pensionistica è richiesto lo svolgimento di attività gravose da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento e il possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Va inoltre ricordato che per questi lavoratori, ai sensi del comma 147 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata ex [art. 24](#), commi 6 e 10 del DL 201/2011, l'adeguamento alla **speranza di vita** stabilito per il biennio 2019/2020, ai sensi dell'[art. 12](#) del DL [78/2010](#).

Sul punto, si ricorda che il DM [5 dicembre 2017](#) ha ulteriormente incrementato di **cinque mesi** – dal 1° gennaio 2019 – i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Tale incremento, pertanto, non trova applicazione con riferimento ai predetti lavoratori che svolgono "attività gravose".

Premesso ciò, il decreto ministeriale del 18 aprile scorso – la cui entrata in vigore è prevista per il 27 giugno 2018 – stabilisce innanzitutto che la presentazione all'INPS delle domande di accesso alla pensione da parte dei predetti soggetti debba avvenire con modalità **telematiche**, utilizzando l'apposito modello predisposto dal medesimo Istituto previdenziale.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla **di-**

chiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello, attestante: i periodi di svolgimento delle attività lavorative "gravose" rese alle proprie dipendenze; il contratto collettivo applicato; il livello di inquadramento attribuito; le mansioni svolte; il relativo codice professionale ISTAT, ove previsto.

Domanda corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS **verificherà** la sussistenza dei requisiti attraverso un esame degli elementi documentali, così come previsto dall'art. 3 del decreto in esame.

In particolare, il diritto al beneficio verrà comprovato attraverso la verifica delle **comunicazioni obbligatorie** del rapporto di lavoro ex [art. 1](#), comma 1180 della L. 296/2006 e, in difetto di tali documenti, verrà considerata a tal fine la predetta dichiarazione del datore di lavoro.

Laddove non siano reperibili né le comunicazioni obbligatorie, né la dichiarazione del datore di lavoro per oggettiva e accertabile impossibilità per cessazione dell'attività, il lavoratore potrà allegare alla domanda una dichiarazione **sostitutiva** di atto di notorietà ex [art. 47](#) del DPR 445/2000, nella quale andranno indicati i dati richiesti per la dichiarazione del datore di lavoro (livello di inquadramento, mansioni, codice professionale ISTAT, eccetera).

Proprio in relazione all'ipotesi di **cessazione di attività**, da cui deriva l'impossibilità di ottenere la dichiarazione datoriale, con conseguente autocertificazione del lavoratore, l'[art. 4](#) del DM 18 aprile 2018 stabilisce che in tal caso l'INPS deve trasmettere gli atti all'Ispettorato nazionale del Lavoro, il quale dovrà compiere le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Nell'attesa dello svolgimento delle verifiche ispettive, l'INPS provvederà comunque ad **istruire** la domanda e a provvedere in merito se, decorso il termine di 30 giorni, l'INL non avrà comunicato l'esito delle verifiche. In ogni caso, l'Istituto previdenziale dovrà valutare le eventuali comunicazioni dell'INL pervenute oltre il predetto termine di 30 giorni.